



Cap 63082

# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Cod. fisc. 80000270449

Tel. (0736) 81871 – Fax 818760

Prot.n. 5967

li, 02.05.2020

## ORDINANZA N. 53/2020

OGGETTO: Misure temporanee e urgenti volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19.

### IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità e d'urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dell'articolo 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267";

Visto il Decreto-Legge 25 Marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Richiamati i DPCM dell'1/03/2020, del 4/03/2020, dell'8/03/2020, del 9/03/2020, dell'11/03/2020, del 22/03/2020, dell'1/04/2020, del 10/04/2020 e del 26/04/2020 recanti misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 142 del 30 aprile 2020;

Ritenuto:

- che al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune, occorra esplicitare meglio le misure indicate nel DCPM del 26 aprile 2020 adattando le stesse alla nostra realtà territoriale;
- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati per contrastare l'emergenza epidemiologica e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica del virus;

### Richiamati

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...).*"

### Dato atto che

- il presente provvedimento, è esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Castel di Lama e trova applicazione fino a cessata esigenza con espressa ordinanza di revoca;

MB



- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

### **ORDINA**

con decorrenza immediata e sino a nuova ordinanza di revoca che ogni qualvolta ci si trovi all'interno di esercizi commerciali o altri luoghi aperti al pubblico confinati (ad esempio parchi pubblici o cimitero) nonché in fila per entrare nei negozi, al mercato e alla casetta dell'acqua, siano adottate le seguenti prescrizioni per proteggere sé stessi e gli altri dal contagio:

- indossare dispositivi di sicurezza individuali quali mascherine
- sanificare le mani prima di entrare negli esercizi commerciali
- mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone.
- non creare assembramenti di persone

### **DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - al Comando di Polizia Locale;
  - alla Prefettura di Ascoli Piceno;
  - Stazione Carabinieri di Castel di Lama;
  - alle associazioni di categoria del settore commercio.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

### **AVVERTE**

che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;

### **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale MARCHE, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, entro 120 dalla stessa data.



IL SINDACO

*Mario Belli*

